CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 25 marzo 2013 (26.03)
(OR. en)

7915/13

Fascicolo interistituzionale: 2013/0086 (NLE)

WTO 77
MAP 15
MI 234

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea
Data:	22 marzo 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 143 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

All: COM(2013) 143 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.3.2013
COM(2013) 143 final

2013/0086 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici

RELAZIONE

1. CONTESTO GENERALE

L'accordo sugli appalti pubblici (di seguito "l'accordo")[1] è ad oggi l'unico accordo giuridicamente vincolante in materia nell'ambito dell'OMC. La versione attuale è stata negoziata parallelamente all'Uruguay Round nel 1994 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1996 ("l'accordo 1994").

Sono parti contraenti dell'accordo 1994: Armenia, Canada, Corea, Giappone, Hong Kong-Cina, Islanda, Israele, Liechtenstein, Norvegia, Paesi Bassi con riguardo a Aruba, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Taipei cinese, Unione europea con riguardo ai 27 Stati membri. L'accordo è amministrato dal comitato per gli appalti pubblici (di seguito, "il comitato").

L'accordo 1994 conteneva, fin dall'adozione nel 1994, l'impegno intrinseco a rinegoziare testo e campo d'applicazione [articolo XXIV, paragrafo 7, lettera b)]. I negoziati a tal fine sono stati avviati nel 1999.

L'obiettivo dei negoziati era triplice: i) migliorare e aggiornare l'accordo 1994 alla luce dell'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e delle procedure di gara; ii) estendere il campo di applicazione dell'accordo 1994; iii) eliminare le rimanenti misure discriminatorie.

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione. Il Consiglio è stato regolarmente informato a voce e per iscritto dell'andamento dei negoziati per il tramite del comitato della politica commerciale. Inoltre, si sono tenute riunioni di coordinamento con gli Stati membri prima di ciascuna sessione di negoziato a Ginevra. Il Parlamento europeo è stato informato regolarmente per iscritto attraverso la commissione per il commercio internazionale (INTA).

Nel dicembre 2006 le parti contraenti hanno raggiunto un'intesa sulla revisione del testo dell'accordo 1994. Tuttavia, l'intesa raggiunta dai negoziatori aveva carattere provvisorio, in quanto era subordinata all'esito, che doveva essere ritenuto soddisfacente da tutte le parti contraenti, dei negoziati sull'estensione del campo di applicazione (accesso al mercato: il campo di applicazione è determinato con riferimento a ciascuna parte contraente nell'appendice I dell'accordo).

Nelle sue conclusioni[2] del febbraio 2007 il Consiglio ha sottolineato l'importanza di una conclusione positiva e rapida della revisione allora in corso dell'accordo sugli appalti pubblici, che doveva portare a un miglioramento generale dell'accesso ai mercati degli appalti per le parti contraenti dell'accordo, eliminando lo squilibrio esistente.

Il 30 marzo 2012 le parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico e adottato una decisione nella quale sono ripresi gli elementi dei risultati raggiunti ("decisione sui risultati dei negoziati"), formata da: i) il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici ("il protocollo") e ii) sette decisioni ("le decisioni") del comitato. Con la decisione sui risultati dei negoziati le parti contraenti hanno adottato il testo del protocollo, aprendolo all'accettazione delle parti dell'accordo 1994. Il protocollo entrerà in vigore, per le parti dell'accordo 1994

[1] GU C 256 del 3.9.1996, pag. 1.

[2] 2780ª Sessione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne", Comunicato stampa n. 6039/07 RELAZIONI ESTERNE, Bruxelles, 12 febbraio 2007.

che avranno depositato i rispettivi strumenti di accettazione, il trentesimo giorno successivo all'avvenuto deposito da parte dei due terzi delle parti dell'accordo 1994. Successivamente, il protocollo entrerà in vigore, per ciascuna delle parti dell'accordo 1994 che abbia depositato il proprio strumento di accettazione del protocollo, il 30° giorno successivo alla data del deposito. I membri dell'OMC che desiderano aderire all'accordo 1994 dovranno accettare di essere vincolati dal protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Inoltre, la decisione sui risultati dei negoziati contiene, nell'appendice 2, sette decisioni del comitato per gli appalti pubblici che ne stabiliscono i futuri programmi di lavoro e precisano i requisiti di notifica di cui agli articoli XIX e XXII dell'accordo.

Dette decisioni formano parte del pacchetto negoziato e riflettono l'impegno delle parti contraenti di avviare l'attuazione di alcune disposizioni dell'accordo riveduto non appena il protocollo sarà entrato in vigore. Le parti contraenti hanno convenuto che il comitato, in occasione della sua prima riunione, prenderà la decisione di confermare l'impegno politico ad adottare le decisioni con effetto dalla data di entrata in vigore del protocollo. Poiché sia il protocollo che le decisioni rientrano nell'accordo politico adottato nel marzo 2012, essi formano un unico pacchetto ai fini della ratifica della revisione dell'accordo da parte dell'UE. Tuttavia, poiché le decisioni sono soggette a una procedura decisionale interna diversa dal protocollo, al riguardo si rende necessaria una proposta separata della Commissione.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

Il protocollo modifica il testo dell'accordo 1994 e delle relative appendici. È composto dal preambolo, dal testo modificato dell'accordo e da 4 appendici. Giova ricordare che l'accordo non si applica automaticamente a tutti gli appalti pubblici delle parti contraenti. Per ciascuna delle parti, il suo campo di applicazione è definito nell'appendice I, in cui l'offerta di ciascuna delle parti è dettagliata in diversi allegati che elencano gli enti e/o i settori specifici contemplati.

Le appendici II, III e IV dell'accordo elencano i mezzi di comunicazione attraverso i quali le parti contraenti renderanno pubbliche le informazioni riguardanti: le norme e le procedure applicabili in materia di appalti pubblici (appendice II), i bandi di gara per gli appalti previsti (appendice III), gli avvisi concernenti gli appalti aggiudicati e le statistiche (appendice IV).

2.1. L'accordo riveduto

Il testo dell'accordo riveduto risulta più chiaro e trasparente e garantisce condizioni di parità nelle procedure di appalto ai fornitori, alle forniture e ai servizi originari delle parti dell'accordo.

A tal fine, l'UE ha ottenuto che il testo dell'accordo riveduto fosse ristrutturato in modo da seguire l'ordine delle fasi delle procedure di appalto e da allineare il testo alle direttive dell'UE in materia di appalti pubblici. Di conseguenza, il nuovo testo riveduto rappresenta un sostanziale miglioramento in termini di leggibilità e chiarezza delle disposizioni, rese così di più facile fruizione.

Inoltre, per consentire un'effettiva apertura dei mercati degli appalti pubblici delle altre parti dell'accordo, il testo riveduto contiene disposizioni completamente nuove che costituiscono

un notevole miglioramento delle condizioni di partecipazione dei fornitori dell'UE agli appalti di paesi terzi.

Queste nuove disposizioni includono gli elementi seguenti.

Le parti dell'accordo dovranno costituire una banca dati elettronica, centralizzata e ad accesso gratuito, che conterrà i bandi delle gare di appalto pubblicati dai ministeri e da altri enti appaltanti centrali. I nuovi obblighi si ispirano in larga misura al modello dell'UE che mette a disposizione gratuitamente la banca dati TED (Tender Electronic Daily) dalla quale sono accessibili tutti i bandi di gara. In tal modo sarà più facile partecipare alle gare di appalto indette da tutte le parti contraenti.

L'accordo riveduto contiene norme più chiare sulla selezione dei fornitori che favoriscono la concorrenza: analogamente al sistema dell'UE, il processo di selezione garantirà che le imprese che intendono partecipare ad appalti non siano state riconosciute colpevoli di corruzione. Inoltre, gli elenchi permanenti di fornitori detenuti dagli enti appaltanti saranno aperti ai fornitori non iscritti negli elenchi, con il risultato di intensificare la concorrenza sui mercati.

La revisione dell'accordo ha portato anche all'introduzione di procedure elettroniche di appalto: per iniziativa dell'UE è stata introdotta una serie di disposizioni in materia di appalti elettronici, compresa la possibilità di ricorrere ad aste elettroniche. Inoltre, l'uso di mezzi elettronici permette di rendere più flessibili le procedure e di accelerarle.

La versione riveduta del testo dell'accordo prevede nuove disposizioni per i paesi che desiderano aderire all'accordo. Si tratta di un aspetto particolarmente importante, poiché il numero dei membri dell'accordo 1994 è limitato, nella maggior parte dei casi, alle economie sviluppate. Per incoraggiare i paesi in via di sviluppo ad aderire all'accordo, in base al testo modificato, essi possono beneficiare di una serie di misure transitorie, segnatamente soglie più elevate e una progressiva estensione dell'accordo ai diversi enti e settori, per facilitare la transizione verso un' economia aperta esposta alla concorrenza di altri paesi.

Un altro importante elemento riguarda le condizioni alle quali un ente appaltante che è stato incluso negli impegni di una parte contraente può essere ritirato dal campo di applicazione dell'accordo. Il passaggio dal precedente complesso sistema di modifica dell'elenco degli enti a un sistema più chiaro è stato uno degli aspetti sui quali trovare un'intesa e costituisce uno dei cambiamenti più importanti nel nuovo testo, a tutto vantaggio dell'UE.

L'UE ha ottenuto che gli obblighi esistenti in materia di segnalazione statistica siano più semplici e flessibili, in particolare grazie alla limitazione del numero di dati da fornire, alla possibilità di fornire stime e all'introduzione di una deroga agli obblighi per le parti (come l'UE) che gestiscono una banca dati centralizzata.

Infine, l'Unione europea ha ottenuto che l'accordo preveda espressamente una procedura semplificata (articolo XIX) per la notifica, effettuata da una parte, delle rettifiche e modifiche dei propri allegati all'appendice I (campo di applicazione). Ciò significa che in caso di rettifica, trasferimento di un ente da un allegato all'altro, ritiro di un ente e di eventuali altre modifiche, non sarà più necessario ricorrere alla procedura formale di modifica (di cui all'articolo XXII, paragrafo 11, dell'accordo). Si propone che la Commissione sia autorizzata a presentare al comitato per gli appalti pubblici eventuali proposte di rettifica e modifica degli allegati dell'UE all'appendice I. Per gli enti degli Stati membri, la Commissione provvederà a notificare il comitato dopo aver ricevuto le informazioni pertinenti dagli Stati membri e dopo

aver informato gli Stati membri in seno al comitato competente (comitato della politica commerciale). Tale procedura sarebbe conforme alle prassi esistenti nell'ambito dell'accordo 1994.

2.2. Campo di applicazione

I negoziati hanno dato luogo a un notevole ampliamento del campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici. Secondo le stime dell'OMC, l'estensione del campo di applicazione rappresenterebbe 80 miliardi di euro. L'UE ha ottenuto nuove possibilità di accesso al mercato per le imprese europee stimabili a circa 30 miliardi di euro.

L'accesso al mercato è stato esteso mediante:

i) l'aggiunta di oltre 200 enti appaltanti, sia a livello centrale che locale. Rispetto all'accordo 1994, tutte le parti che dispongono di un'amministrazione a livello regionale e locale partecipano a gare d'appalto, a diversi livelli;

ii) una maggiore diffusione delle merci grazie alla soppressione o riduzione della portata delle deroghe esistenti e l'aggiunta di prodotti nell'elenco degli appalti pubblici non sensibili della difesa;

iii) un rafforzamento del campo di applicazione per i servizi, pur in misura diversa, di quasi tutte le parti; tutte le parti offrono ora l'intera categoria di servizi di costruzione (lavori);

iv) la revisione al ribasso delle soglie a partire dalle quali l'accordo sarà applicabile (per alcune parti contraenti);

v) l'inclusione di disposizioni contrattuali quali le concessioni di lavori/i contratti di costruzione, gestione e cessione/le iniziative di finanziamento privato;

vi) l'abolizione di alcune disposizioni discriminatorie, quali le compensazioni e le regole di preferenza nazionale che alcune parti contraenti hanno mantenuto nell'ambito dell'accordo 1994.

3. PROCEDURA

La Commissione propone al Consiglio di adottare la conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici a nome dell'Unione europea.

Il Parlamento europeo sarà invitato ad approvare la conclusione del protocollo. La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

2013/0086 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) I negoziati sulla revisione dell'accordo OMC sugli appalti pubblici ("l'accordo") sono stati avviati nel gennaio 1999 sulla base dell'impegno incorporato nell'articolo XXIV, paragrafo 7, lettera b), dell'accordo.

(2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(3) Il 15 dicembre 2011 le parti dell'accordo hanno raggiunto un accordo politico a livello ministeriale sui risultati dei negoziati. L'accordo politico è stato confermato con l'adozione della decisione sui risultati dei negoziati dal comitato per gli appalti pubblici il 30 marzo 2012. Con decisione sui risultati dei negoziati, che comprende il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (il "protocollo"), le parti dell'accordo hanno autenticato il testo del protocollo e l'hanno aperto per accettazione ad opera delle parti dell'accordo 1994.

(4) Il protocollo consta del preambolo, dell'accordo sugli appalti pubblici e delle relative quattro appendici.

(5) L'articolo XIX dell'accordo prevede una procedura semplificata da seguire in caso di modifica e rettifica dell'elenco degli enti contemplati, quali indicati negli allegati di ciascuna delle parti all'appendice I dell'accordo. È opportuno autorizzare la Commissione a proporre rettifiche e modifiche degli elenchi degli enti degli Stati membri dell'Unione europea indicati negli allegati dell'Unione europea all'appendice I, in conformità dell'articolo XIX dell'accordo, al ricevimento delle pertinenti informazioni da parte degli Stati membri.

(6) È opportuno concludere il protocollo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici è concluso a nome dell'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione di cui al paragrafo 3 del protocollo per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dallo stesso.

Articolo 3

Il protocollo non va inteso nel senso che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a giurisdizioni dell'Unione europea o degli Stati membri.

Articolo 4

Ai fini della comunicazione di rettifiche e modifiche del campo di applicazione, in conformità dell'articolo XIX dell'accordo, la Commissione europea è autorizzata a notificare al comitato per gli appalti pubblici eventuali rettifiche o modifiche dell'elenco degli enti indicati negli allegati dell'Unione all'appendice I, sulla base delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La data di entrata in vigore del presente protocollo è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente